



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 853 del 2023, proposto da Comune di Perrero, Comune di Fenestrelle, Comune di Prali, Comune di Roure, Comune di Salza di Pinerolo, Comune di Varisella e Comune di Vallo Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità d'Ambito Torinese Ato3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vilma Aliberti e Riccardo Ludogoroff, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vilma Aliberti in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;

nei confronti

S.M.A.T. S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota emessa dalla Autorità d'Ambito Torinese Ato3 protocollo n. 0002423/2023 del 27 luglio 2023, a firma del Direttore dott. Roberto Ronco, ricevuta dai Comuni ricorrenti in pari data;
- di tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità d'Ambito Torinese Ato3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I Comuni ricorrenti hanno una popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti e appartengono alle rispettive Comunità Montane: sulla base delle richiamate caratteristiche, della capacità di presa in carico dell'intero ciclo "integrato" delle acque e di apposita decisione in tal senso hanno conservato la gestione diretta del proprio servizio idrico; ciò in forza delle deliberazioni della Conferenza dell'Autorità d'ambito del 23 aprile 2009, n. 353, 24 marzo 2011 n. 423 e 11 ottobre 2012 n. 468 (docc. da n. 7 a n. 9 ter resistente), emesse ai sensi dell'allora vigente art. 148, co. 5, d. lgs. n. 152/2006, a mente del quale *"l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente"*.

2. L'Autorità d'Ambito, con la deliberazione del 21 novembre 2008 n. 332 (doc. n. 2 ricorrente), attuativa della richiamata norma di rango primario, aveva disciplinato

il contenuto dell'istanza con la quale i Comuni erano chiamati a manifestare la propria volontà di mantenere la gestione del servizio idrico, prevedendone nel relativo allegato A le modalità di presentazione nonché la durata, così individuata dall'art. 4: «*Fatte salve eventuali modifiche normative, la gestione del s.i.i. ai sensi dell'art. 148, co. 5, cit., perdura sino allo spirare del termine dell'affidamento della gestione del servizio per l'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" di cui alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 173/2004 (31/12/2023)*»; nell'allegato B - contenente la Convenzione-tipo per il coordinamento delle gestioni nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle Comunità montane, quali gli odierni deducenti – risultava parimenti previsto all'art. 5 (Decorrenza, durata e cessazione) che «*La presente Convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, dura sino allo spirare del termine dell'affidamento della titolarità della gestione del servizio per la totalità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" di cui alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 173/2004 (31/12/2023)*»; analoghe prescrizioni risultano presenti nella deliberazione della medesima Autorità del 11 ottobre 2012 n. 467 (doc. n. 3 ricorrente) - successiva all'approvazione della L.R. piemontese 24 maggio 2012 n. 7 recante «*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*» ed attuativa delle disposizioni nella medesima contenute - ricalcante nei relativi allegati A e B le sopra trascritte previsioni.

3. Ciascun Comune deducente, ottenuto il consenso dell'Autorità alla prosecuzione della gestione diretta del servizio, aveva sottoscritto con S.M.A.T. s.p.a. la Convenzione di coordinamento dei produttori del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, avente il contenuto previsto dal modello di cui all'allegato B delle predette deliberazioni n. 332/2008 e 467/2012 e, pertanto, recante il sopra trascritto art. 5 che ne delimitava il periodo di vigenza (docc. da n. 10 a n. 16 resistente).

4. La durata della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito Ottimale n. 3 "Torinese" - svolta da S.M.A.T. s.p.a. per effetto delle deliberazioni n. 173 del 27 maggio 2004, n. 282 del 14 giugno 2007 e n. 296 del 13 dicembre 2007 assunte dall'A.T.O.3 (docc. n. 4, 5 e 6 ricorrente) - risultava originariamente fissata con la deliberazione n. 173/2004 sino al 31 dicembre 2023 (doc. n. 4 ricorrente, pag. 14); nel 2015 S.M.A.T. s.p.a. - al fine di dare impulso ad opere di grande infrastrutturazione - ha quindi richiesto all'A.T.O.3 Torinese di posticipare il termine della gestione del servizio sino al 2033; il richiesto posticipo è stato accordato con la deliberazione dell'Autorità n. 598 del 29 aprile 2016 (doc. 7 ricorrente), assunta sulla base della valutazione di congruità del nuovo termine in rapporto alla sostenibilità economico-finanziaria dei nuovi investimenti programmati.

5. La normativa di rango primario di cui al d. lgs. n. 152/2006 è stata oggetto di numerose modifiche: per quanto di interesse, con il d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14, è stato abrogato l'art. 148 disciplinante, tra l'altro, proprio le gestioni autonome di cui è causa; successivamente, con l'art. 7, comma 1, lettera b) del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, è stato introdotto il comma 2-bis dell'articolo 147 in virtù del quale sono fatte salve *"le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148"*; l'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221 è ulteriormente intervenuto modificando la formulazione del comma 2-bis dell'articolo 147: *"Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al*

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti".

6. Con la deliberazione del 29 aprile 2016 n. 601 (doc. 8 ricorrente) la Conferenza d'Autorità d'Ambito Torinese 3, in ordine al procedimento d'acquisizione degli elementi utili all'intervento sostitutivo regionale in materia di riorganizzazione del servizio idrico integrato ai sensi del d.l. n. 133/2014 (conv. in l. 164/2014), pur dando atto che *"il regime di salvaguardia delle gestioni autonome esistenti del s.i.i. di cui all'art. 147, co. 2 bis, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 non trova applicazione nel settore del servizio idrico integrato piemontese"*, facendo propria una esegesi della norma sconfessata dalla giurisprudenza del Giudice d'Appello (Cons. Stato, V, 20.6.2023 n. 6064), confermava la legittimità delle gestioni dei Comuni di Fenestrelle, Perrero, Prali, Roure, Salza di Pinerolo, Vallo Torinese e Varisella in quanto precedentemente assentite ex art. 148, co. 5, d. lgs. n. 152/2006, richiamando nel relativo allegato A le delibere con cui la stessa Autorità aveva manifestato il proprio consenso.

7. Il 27 luglio 2023 i Comuni di Fenestrelle, Perrero, Prali, Roure, Salza di Pinerolo, Vallo Torinese e Varisella hanno ricevuto l'atto qui gravato (doc. 1 ricorrente), con cui l'Autorità d'Ambito intimata, rilevato lo spirare del termine delle rispettive gestioni autonome del servizio idrico, come ribadito nelle sottoscritte convenzioni, ha richiesto agli Enti Locali di porre in essere tutti gli incumbenti necessari ad acquisire la qualità di socio della S.M.A.T. S.p.a. nonché ad assicurare l'avvio della gestione del servizio da parte di quest'ultima a partire dal 1° gennaio 2024, richiamando a fondamento del relativo, automatico subentro il disposto di cui all'art. 172, co. 2, del d. lgs. n. 152/2006.

8. I comuni interessati, lamentando l'assenza di preventive interlocuzioni e ritenendo il comportamento dell'Autorità d'Ambito contrario al principio di leale

collaborazione tra Enti pubblici, sono insorti avverso il provvedimento di cui all'epigrafe, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare deducendo:

I. Illegittimità dell'atto impugnato. Violazione di legge. Violazione dell'art. 147, co. 2-bis, secondo paragrafo, lett. a), e co. 2-ter, secondo paragrafo, d. lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e contraddittorietà. Violazione della deliberazione Conferenza Autorità d'ambito n. 3 Torinese 29 aprile 2016 n. 601 (doc. n. 8). Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e contraddittorietà. Violazione di legge. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990.

La censura si articola in sintesi sulla violazione dell'art. 147, co. 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, la cui ratio deve rinvenirsi alla luce della più recenti statuizioni del Consiglio di Stato e della giurisprudenza costituzionale nella tutela dell'ambiente, non recessiva rispetto alle esigenze concorrenziali sottese all'unicità della gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 172, co. 2, d. lgs. n. 152/2006.

Ad avviso dei deducenti le deliberazioni del 21 novembre 2008 n. 332 e 11 ottobre 2012 n. 467 (docc. n. 2 e 3 ricorrenti), nell'approvare i criteri per l'attuazione dell'allora vigente art. 148, co. 5, d. lgs. n. 152/2006, avevano previsto che le gestioni *“salvaguardate avrebbero avuto scadenza 31 dicembre 2023 «fatte salve eventuali modifiche normative”* (allegato A, art. 4 - Durata): queste ultime sarebbero intervenute proprio con l'introduzione dell'art. 147, co. 2-bis, secondo paragrafo, lett. a, del d.lgs. n. 152/2006; la novella normativa in questione fonderebbe quindi la salvaguardia delle gestioni in deroga prescindendo dai relativi, originari termine di scadenza, in coerenza, tra l'altro, con il contenuto della deliberazione dell'Autorità resistente n. 601/2016, priva di riferimenti in merito alla durata temporale della salvaguardia. In ogni caso, l'Autorità d'Ambito non avrebbe posto in essere gli adempimenti preliminari richiesti entro il 30 settembre 2022 ai sensi dell'art. 147, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 per la presa in carico delle gestioni non salvaguardate, riconoscendo in tal modo la piena legittimità della prosecuzione della gestione da

parte degli odierni deducenti, ingenerando inoltre un legittimo affidamento in tal senso derivante dall'omessa emanazione di una disciplina attuativa del citato art. 147, co. 2-bis, secondo paragrafo, lett. a, del d.lgs. n. 152/2006.

II. Illegittimità dell'atto impugnato. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e contraddittorietà. Violazione di legge. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 l. n. 10 241/1990. Violazione della deliberazione Conferenza Autorità d'ambito n. 3 Torinese 29 aprile 2016 n. 598 (doc. n. 7).

I Comuni attori subordinatamente ritengono che l'estensione decennale dell'affidamento a S.M.A.T. S.p.a. della gestione del servizio idrico integrato – con proroga dell'originario termine di scadenza dal 31.12.2023 al 31.12.2033 - debba dispiegare automaticamente i propri effetti nella vicenda *de qua*, con automatico adeguamento del regime di salvaguardia per eguale periodo.

9. Si è costituita l'Autorità d'Ambito intimata, contestando con memorie e produzioni documentali le avversarie domande, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto per un verso rivolta avverso un atto ritenuto privo di contenuto provvedimentale, in quanto contenente il mero richiamo a pregresse determinazioni rimaste inoppugnate, nonché, per altro verso, non appuntata sulla censura degli atti di subentro adottati del gestore del servizio idrico integrato, rimasti incontestati sebbene dotati di autonomo contenuto lesivo.

10. All'esito della camera di consiglio del 23 novembre 2023 l'adito Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione cautelare con ordinanza n. 448/2023, non ritenendo sussistenti né il presupposto *fumus boni iuris* né il paventato *periculum in mora*; con ordinanza n. 222/2024 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare proposto dai Comuni deducenti, statuendo quanto di seguito:

“Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che l'appello appare assistito dal prescritto requisito del fumus atteso che:

a) non appare implausibile - e comunque richiede l'approfondimento proprio della fase di merito - la tesi dei Comuni ricorrenti circa la applicabilità al caso di specie della normativa sopravvenuta rappresentata dall'art. 147, comma 2-bis, secondo paragrafo, lett. a) d. lgs. n. 152/2006 a mente del quale «sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148»;

b) analogo approfondimento merita l'argomento della possibile rilevanza della proroga al 2033, della convenzione principale con S.M.A.T. S.p.a. per la gestione del servizio integrato dell'ATO 3, disposta con deliberazione della Conferenza della Autorità d'ambito n. 3 Torinese del 29 aprile 2016 n. 598, termine cui si ricollega quello di scadenza delle convenzioni in deroga stipulate dai Comuni montani non aderenti all'ATO, tenuto conto che nella Convenzione tipo per il coordinamento delle gestioni approvata con le deliberazioni 332/2008 e 467/2012 (tutte sottoscritte dai Comuni gestori), all'art. 5, rubricato "Decorrenza, durata, cessazione", è previsto che "La presente Convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, dura sino allo spirare del termine dell'affidamento della titolarità della gestione del servizio per la totalità dell'ambito territoriale ottimale 3 Torinese di cui alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 173/2004 (31/12/2023)".

Rilevato inoltre che, nelle more della decisione di merito del T.a.r., appare opportuno inibire le operazioni di subentro del gestore del servizio idrico integrato affidatario per l'ambito territoriale ottimale n. 3 Torinese, S.M.A.T. S.p.A., nelle gestioni dei Comuni appellanti al fine di mantenere la res adhuc integra".

11. All'esito dell'ulteriore scambio di atti difensivi all'udienza pubblica del 6 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il più approfondito esame della controversia proprio della presente fase di merito conduce all'accoglimento del ricorso sulla base delle considerazioni che seguono.

12.1. In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa dell'Autorità intimata.

Infatti l'atto impugnato esplica un contenuto lesivo per i Comuni ricorrenti in quanto fa discendere dalla lettura del pregresso compendio di atti e deliberazioni dell'Autorità intimata la definitiva scadenza del periodo di validità delle gestioni idriche salvaguardate, imponendo i conseguenti incombeni a carico dei destinatari, con ciò palesando la propria natura provvedimentale.

Invece gli altri atti del gestore S.M.A.T. S.p.a. (doc. da n. 18 a n. 24 resistente), di cui l'Autorità lamenta l'omessa impugnazione, per un verso traggono il proprio fondamento nel provvedimento impugnato, ivi espressamente richiamato e costituente il relativo presupposto, per altro verso risultano privi di contenuto provvedimentale, limitandosi a trasmettere la modulistica necessaria all'attuazione degli obblighi imposti dalla nota in questa sede gravata.

Ciò premesso, entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.

12.2. La prima doglianza è infondata, nei sensi appresso precisati.

Deve ritenersi applicabile alle gestioni comunali di cui è causa il disposto di cui all'art. 147, comma 2-bis, secondo paragrafo, lett. a) del d. lgs. n. 152/2006: le stesse, infatti, risultavano già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148, traendo il proprio titolo giuridico legittimante – oltre che dal rispetto delle caratteristiche soggettive dimensionali e di attitudine gestionale previste dalla normativa - dal consenso espresso dall'autorità d'Ambito con le delibere n. 353/2009 (per i Comuni di Fenestrelle, Perrero, Roure e Salza di Pinerolo), n. 423/2011 (per il Comune di Prali) e n. 468/2012 (per i Comuni di Vallo Torinese e Varisella), cui accedono le convenzioni stipulate da ciascun Ente Locale con il gestore del servizio idrico integrato.

L'Autorità resistente – sebbene abbia riconosciuto la legittimità delle gestioni *de quibus* con la deliberazione n. 601/2016 – con la nota gravata risulta aver ignorato il disposto di cui all'art. 147, comma 2-bis, secondo paragrafo, lett. a) del d. lgs. n.

152/2006 (introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, e modificato dall'art. 62, comma 4, della legge n. 221/2015), sopravvenuto all'originario regime regolativo e applicabile alla fattispecie in applicazione dei principi e canoni ermeneutici come interpretati dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V, 20.6.2023 n. 6064).

La lettera a) dell'art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 dispone la salvaguardia delle *“gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148”*, in ragione della *“peculiarità idrica delle zone comprese nei territori delle comunità montane”* (Corte Cost., 12 marzo 2015, n. 32), senza che sia necessario accertare particolari requisiti (come avviene, invece, nella fattispecie disciplinata dalla lettera “b”), purché tali gestioni siano state *“istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148”*, richiedendo, dunque, esclusivamente il consenso dell'Autorità d'Ambito competente (Cons. Stato, IV, 2.2.2024 n. 1113). Infatti il richiamato art. 148 statuisce che i suddetti comuni montani aderiscano facoltativamente alla gestione unica, fermo restando il consenso dell'Autorità d'Ambito competente.

Tale approdo ermeneutico non consente l'accoglimento del mezzo di gravame nel senso prospettato dai Comuni deducenti, difettando nell'invocata, sopravvenuta disposizione normativa un'automatica e permanente estensione dell'ivi previsto regime di salvaguardia.

Nonostante la finalità di tutela ambientale sottesa alla disciplina del servizio idrico nei piccoli comuni montani, il dato positivo non supporta le conclusioni dei ricorrenti: l'art. 147, comma 2 bis, d. lgs. 152/2006, infatti, si limita a salvaguardare le gestioni esistenti e munite di titolo giuridico, il quale, pertanto, conserva la propria attitudine a regolare la fattispecie.

Invero, la fattispecie prevista dall'art. 147, comma 2 -bis del d.lgs. n.152/2006 consente solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma

del servizio idrico integrato, ponendosi quale norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l'effetto di vanificare il principio dell'unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa (Cons. Stato, V, 26.8.2020 n. 5237).

L'Autorità, con le deliberazioni nn. 332/2008 e 467/2012 recanti i criteri attuativi della previgente disciplina di cui all'art. 148 del d. lgs 152/2006, aveva sin dall'origine previsto una durata a tempo determinato per le gestioni del servizio idrico in questione, collegandola allo spirare del termine dell'affidamento al gestore d'ambito, affidamento che è stato prorogato sino al 2033; tale scansione temporale risulta riprodotta nell'art. 5 delle convenzioni stipulate dai singoli enti locali, la cui durata è ancorata al medesimo parametro ed espressamente destinata a spirare alla scadenza dell'affidamento alla Società di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale in questione.

Sotto altro profilo, la temporaneità della gestione è principio immanente al sistema, con espressa previsione ex art. 151 d. lgs. 152/2006 di un termine massimo di affidamento del servizio anche per il gestore del servizio idrico integrato.

Deve, pertanto, ritenersi che una lettura delle disposizioni in esame che consenta una salvaguardia automatica e *sine die* delle gestioni in questione non si ponga in armonia né con il dettato legislativo (come recentemente interpretato dal Consiglio di Stato) né con le pregresse vicende costitutive e i titoli delle gestioni derogatorie di cui è causa.

Quanto alle successive direttrici contestative contenute nel primo mezzo di gravame, inconferente si palesa la dedotta violazione dell'art. 147, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, del termine del 30 settembre 2022 ivi previsto per l'adozione degli atti preordinati alla presa in carico delle gestioni non salvaguardate: a tale data infatti le gestioni *de quibus* risultavano comunque pienamente valide e

legittimate, non ricadendo per tale ragione nello spettro applicativo della suddetta norma; parimenti infondata risulta l'argomentazione in merito all'efficacia affidante del comportamento dell'Autorità intimata, la quale, nulla disponendo in merito all'attuazione del sopravvenuto comma 2 bis dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006, avrebbe ingenerato nei Comuni attori la fondata convinzione che la propria originaria istanza risultasse tuttora valida: tale considerazione non persuade, in quanto la corretta esegesi della norma, come sopra chiarita, salvaguarda le gestioni legittimamente in essere, seppure nei limiti previsti dal relativo titolo di riferimento, nel caso di specie rappresentato dalle citate deliberazioni n. 173/2004 e, alla stregua delle considerazioni che saranno espresse dal Collegio nella trattazione della seconda censura, n. 598/2016.

12.3. Il secondo mezzo di gravame, incentrato sull'erroneo computo del termine di scadenza delle gestioni salvaguardate, è fondato.

Le gestioni *de quibus* – salvaguardate ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, secondo paragrafo, lett. a) del d. lgs. n. 152/2006 - risultano assentite per una durata temporale pari a quella dell'affidamento del servizio integrato al gestore S.M.A.T. S.p.a., destinato originariamente a concludersi il 31.12.2023; tale scadenza, tuttavia, è stata posticipata al 31.12.2033 con la deliberazione dell'Autorità n. 598 del 29 aprile 2016 (doc. 7 ricorrente).

Orbene, il dato letterale contenuto nelle deliberazioni dell'Autorità 21 novembre 2008 n. 332 e 11 ottobre 2012 n. 467 (docc. 2 e 3 ricorrente), esplicative dei criteri adottati per la manifestazione dell'assenso allo svolgimento delle autonome gestioni idriche comunali, è chiaro nel collegare funzionalmente la scadenza delle gestioni salvaguardate alla durata dell'affidamento del servizio al gestore d'ambito e alla realizzazione del corrispondente piano di investimenti da effettuarsi nel territorio: il termine finale – seppure espressamente indicato con la trascrizione della data originariamente fissata – deve ritenersi in realtà dipendente dall'effettiva scadenza

dell'affidamento e, perciò, destinato a recepirne automaticamente le eventuali proroghe.

Inoltre, la richiamata deliberazione dell'Autorità n. 598 del 29 aprile 2016 – successiva alle manifestazioni di consenso da parte della stessa Amministrazione allo svolgimento del servizio a cura dei Comuni deducenti – non fornisce elementi da cui possa desumersi la programmata estensione dello svolgimento del servizio idrico integrato da parte della società S.M.A.T. S.p.a. al territorio degli Enti Locali ricorrenti a partire dalla originaria data di scadenza delle gestioni autonome (quindi dall'1.1.2024).

Alla luce della superiore esegesi letterale, corroborata dalla rilevata assenza di elementi di segno contrario, il termine di validità del consenso alla gestione salvaguardata – da intendersi quale titolo giuridico che ne fonda la legittimità – deve beneficiare della citata proroga decennale del termine di affidamento, con simmetrico effetto anche sulle convenzioni stipulate dai singoli Enti Locali con la Società di gestione del servizio integrato, in relazione alle quali valgono le seguenti, ulteriori considerazioni.

Le convenzioni di coordinamento, stipulate da ciascun Comune con la Società di gestione del servizio idrico integrato, devono essere lette alla stregua dei medesimi criteri ermeneutici sopra individuati, con necessario allineamento della durata della gestione autonoma con quella dell'effettivo affidamento del servizio alla predetta società di gestione; in ogni caso, anche a voler sostenere la scadenza delle convenzioni *de quibus*, deve rammentarsi che queste ultime non costituiscono elemento determinante la legittimità della gestione salvaguardata, poiché tale elemento deve essere rinvenuto nel solo consenso dell'Autorità d'Ambito (Cons. Stato, IV, 2.2.2024 n. 1113).

13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza della seconda censura.

14. La particolarità della fattispecie e la complessità e parziale novità di alcune delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Andrea Maisano, Referendario

Marco Costa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Costa

IL PRESIDENTE

Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO